

Disposizioni anticipate di trattamento (DAT): il vademecum del Ministero della Salute

Pubblicato il focus completo sul cosiddetto bio-testamento, regolato dalla legge 219/2017

Il Ministero della Salute ha pubblicato un interessante vademecum sulle **DAT - disposizioni anticipate di trattamento** regolamentate dall'[art.4 della legge 219/2017](#) in materia di **biotestamento**, entrata in vigore lo scorso 31 gennaio 2018.

Di fatto, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la **legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari**, nonché il consenso o il rifiuto su:

- accertamenti diagnostici;
- scelte terapeutiche;
- singoli trattamenti sanitari.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

- maggiorenni;
- capaci di intendere e di volere.

Redazione delle DAT

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

- **atto pubblico;**
- **scrittura privata autenticata;**
- **scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza**, che provvede all'annotazione in un apposito registro, ove istituito (si veda, in merito, la [circolare del Ministero dell'Interno](#)).

Le DAT, inoltre, potranno essere **consegnate personalmente presso le strutture sanitarie**, nel caso in cui le **Regioni** che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale **abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT**, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella Banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili. (art. 4, comma 7).

Le DAT sono **esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa**. La Legge di bilancio 2018 ha stanziato 2 milioni di euro per la realizzazione di una [Banca dati nazionale delle DAT](#).

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le **DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare**. Con le medesime forme esse sono **rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni**

momento. Nei casi in cui "*ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni*".

Fiduciario e medico: due figure importanti

La legge prevede la **possibilità di indicare nella DAT un fiduciario**, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. E' sufficiente che il **fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere**. Egli è chiamato a rappresentare l'interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il **medico è tenuto al rispetto delle DAT**, le quali **possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario** qualora:

- esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Nel caso in cui **le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario** o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le **DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente**. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.